

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.

Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza

Prot. N.

All. N.

Deliberazione N. 3 del 4 gennaio 2017

OGGETTO: OPERE DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PLUMBEO DELLA CUPOLA CENTRALE DEL TEMPIO DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 4 (quattro), del mese di gennaio alle ore 17:30 circa, in Todi, nella sede dell'Ente "La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza", si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed ivi descritti.

Risultano:

		Assente	Presente
1) Paolo Frongia	Presidente		X
2) Chiara Ciarlini	Consigliere		X
3) Giampietro Primieri	Consigliere		X
4) ---vacante-----	Consigliere		
5) ---vacante-----	Consigliere		

Constatato, previo appello nominale, il numero legale degli intervenuti e riconosciuta valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ente. Dr. Baldassarri Roberto.

Premesso:

che l'Ente è proprietario del monumentale Tempio di Santa Maria della Consolazione per il quale si è reso necessario programmare interventi di restauro delle coperture plumbee stante la presenza di copiose infiltrazioni dovute in larga parte ai fenomeni meccanici di dilatazione e disconnessione che hanno afflitto le coperture plumbee delle semi-cupole e della cupola centrale;

che in particolare nel periodo settembre 2015-marzo 2016 è stato realizzato un primo intervento sulle semi-cupole;

che rendendosi necessario intervenire anche sulla copertura della cupola centrale, veniva presentata istanza alla Regione Umbria affinché si potesse fruire, anche in questo caso, di eventuali benefici di cui al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61 secondo i dettami anche della L.R. 12 agosto 1998, n. 32 (sisma del 1998 in Umbria);

che con DGR 26 aprile 2016, n. 435. veniva approvato l'elenco degli "Interventi integrativi a piani e programmi già approvati. Aggravamenti e completamenti" tra i quali veniva assegnato un

contributo di Euro 300.000,00 per il completamento degli interventi presso il Tempio della Consolazione;

che con deliberazione n. 51 in data 23.5.2016, questo Consiglio stabiliva tra l'altro di prendere atto della comunicazione di cui sopra (finanziamento di Euro 300.000,00) e di dover programmare le attività connesse alla progettazione nelle more di ricevere la comunicazione dal competente servizio di protezione civile;

che con deliberazione n. 60 dell'8 giugno 2016 si procedeva all'affidamento perentorio allo studio "Biondini & Corradi Associati – Studio di Ingegneria e Architettura" degli adempimenti tecnici necessari per avviare l'iter di approvazione del progetto esecutivo;

che con deliberazione n. 69 in data 5 luglio 2016 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi degli artt. 23 s.s. del D.lgs 50/2016 redatto in data 5.7.2016 agli atti al prot. 1275 in data 5.7.2016;

che con deliberazione n. 70 del 5 luglio 2016 si stabiliva tra l'altro di nominare il Segretario Dr. Roberto Baldassarri quale responsabile del procedimento dei lavori in esame;

che con deliberazione n. 75 del 2 agosto 2016 si stabiliva di nominare supporto al responsabile del procedimento, nell'ambito dei lavori di che trattasi, l'Architetto Riccardo Guarnello della Società EA Group;

con deliberazione 76 in data 2 agosto 2016 veniva approvato il progetto definitivo trasmesso dallo studio di progettazione incaricato ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. 1495 in data 29.7.2016 con un quadro economico di Euro 440.000,00 di cui Euro 359.939,92 per lavori ed euro 80.060,08 per somme a disposizione come da documentazione agli atti;

che detto progetto veniva trasmesso alla competente Soprintendenza la quale, con nota prot. 4940 in data 27.09.2016 (agli atti di questo Ente al prot. 2085 in data 10 ottobre 2016), comunicava nulla osta ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del D.lgs 42/2004;

che con delibera 78 del 2.8.2016 si stabiliva di approvare la Convenzione con la Provincia di Perugia per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia ai sensi dell'art. 37 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("codice contratti") ;

che in seguito veniva sottoscritta la bozza di convenzione trasmessa dalla Provincia di Perugia per l'adesione alla SUA, acquisita agli atti di questo Ente in data 23.09.2016;

che con nota del 27 settembre 2016 con cui venivano fornite istruzioni per la programmazione dell'attività della SUA;

che con delibera 106 in data 31.10.2016 si stabiliva, tra l'altro, di approvare il programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2017/2019;

che con deliberazione 124 in data 19.12.2016 veniva approvato il progetto ESECUTIVO completo degli elaborati progettuali previsti dall'art. 33 del Regolamento DPR 207/2010 è stato consegnato dai progettisti incaricati con prot. 2451 in data 17.11.2016, come integrato con nota prot. 2717 in data 19.12.2016;

che con verbale di validazione da parte del Responsabile del Procedimento in data 19.12.2016, venivano espletate le procedure ai sensi degli artt 44 s.s. del DPR 5 ottobre 2010;

che i lavori oggetto sono ricompresi nella categoria OG 2 ai sensi al DPR 34/2000;

che il progetto approvato prevede un quadro tecnico ed economico QTE di Euro 469.000,00 di cui Euro 389.724,92 per lavori, compresi oneri e costi per la sicurezza (importo soggetto a ribasso Euro 63.971,12) e somme a disposizione per Euro 79.275,08;

che per detto intervento è stato richiesto il contributo di Euro 90.000,00 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a valere, per la sezione specifica, sul Bando 2017;

che, in relazione all'andamento del mercato e dei fabbisogni finanziari in conto capitale di questo Ente, con la delibera 124/2016, si stabiliva altresì di poter prevedere (ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 50/2016) la cessione di un complesso immobiliare di proprietà dell'Ente meglio precisato nella documentazione d'asta risultata deserta in data 10.12.2014;

che pertanto venivano apportate modifiche alla programmazione dei lavori già approvata in data 31.10.2016 al fine di tenere conto dell'intervento e della cessione di immobili;

che nella delibera 124/2016 si stabiliva altresì di “..... dover rinviare a successivo e separato atto per adottare la determina a contrarre che consentirà di avviare la procedura di selezione del contraente cui affidare i lavori da parte della stazione unica appaltante cui l'Ente ha aderito con delibera 78 in data 2.8.2016;...”;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10, ed in particolare:

- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento –principi comuni;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia comunitaria;
- l'art. 59 sulla scelta delle procedure di scelta del contraente per i settori ordinari;
- l'art. 63 sull'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per i settori ordinari;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell'appalto per i settori ordinari;
- l'art. 97 sulle offerte anormalmente basse per appalti nei settori ordinari.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016., “*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;
- ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia - Parte II Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture – Titolo I Rilevanza Comunitaria e contratti sotto soglia), comma 2 del D.Lgs 50/2016, “ *Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:*

a)...omissis...

b)...omissis...

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiori a 1.000.000,00 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- ai sensi dell'art. 59 (Scelta delle procedure - Parte II Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture – Titolo III Procedure di affidamento – Capo II Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari), comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 *“Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quanto sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63”*.
- ai sensi dell'art. 63 (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Parte II Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture – Titolo III Procedure di affidamento – Capo II Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari), comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 *“Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”*.
- ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 *“.... Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’art. 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”*.
- ai sensi dell'art. 95 (criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 *“può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo.*
- ai sensi dell'art. 97 (offerte anormalmente basse), comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 *“per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”*.

VISTO l'art. 10, lettera h), del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163”, non abrogato dall'art. 217, comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone, fra l'altro, che il responsabile del procedimento propone all'Amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori;

VISTO l'art. 31, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 che dispone che *“il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara Ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, nell’invito a presentare offerta”*;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dei su citati art. 59, comma 1, art. 63, comma 1 e comma 6, art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO:

Che in considerazione della complessità dell'intervento, della contenuta dotazione organiche dell'Ente nonché del ridotto numero di gare che sono in programma (un solo intervento sopra soglia 100.000,00 nel prossimo triennio) e non avendo conseguentemente questo Ente apposito elenco ditte, si potrebbe dare mandato alla Provincia di Perugia di selezionare i soggetti da invitare sulla base dell'elenco regionale delle imprese presso la Regione Umbria (non essendo ETAB accreditato);

che si potrebbe individuare un elenco di 15/20 ditte ritenute qualificate per l'intervento, secondo quanto sarà in appresso precisato, da cui estrarre a sorte le dieci ditte da invitare;

VISTA la determinazione dell'A.V.C.P. n. 2 del 06/04/2011 che fornisce le indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, e in particolare il punto 2.5 nel quale si evidenzia che “...*gli elenchi di operatori economici costituiti mediante bando pubblico al quale tutti i soggetti possono accedere, costituiscono nient'altro che una forma di indagine di mercato cumulativa per più affidamenti ...*”;

VISTO l'art. 1, comma 67 della Legge n. 266 del 23/12/2005, la cui previsione è confermata dall'art. 213, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, che dispone che “*L'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,determina annualmente l'ammontare della contribuzione ad essa dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione*”;

VISTA la deliberazione del 03/11/2010 con la quale l'A.V.L.P. ha fissato i criteri, entità, modalità e termini di versamento della contribuzione a carico delle stazioni appaltanti, degli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente e delle SOA, ribadendo, altresì, all'art. 1 comma 2 che l'attribuzione del codice di identificazione gara “è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto..” e che, come stabilito dall'art. 1 comma 3 “il CIG deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera d'invito e nella richiesta di offerta comunque denominata” e che, infine, come fissato nell'art. 3 comma 1 lettera a), la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo della contribuzione nel caso di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTA la deliberazione della stessa autorità n. 163 del 22/12/2015 con la quale è stata fissata l'entità della contribuzione a carico delle stazioni appaltanti, e degli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente e con la quale è stato ribadito che il pagamento della contribuzione deve avvenire mediante avviso MAV emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale;

DATO ATTO che l'entità della contribuzione a carico di questo Ente in qualità di stazione appaltante, come stabilita dall'art. 2 della deliberazione sopra citata, risulta pari ad €. 225,00, in ordine all'importo lordo dei lavori in appalto, in quanto compreso nella fascia Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000, mentre da parte degli operatori economici invitati alla procedura è prevista una contribuzione pari ad € 35,00;

DATO ATTO che si provvederà con apposito e successivo atto all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del quadro economico dell'intervento in oggetto, per il pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC, ad avvenuto avvio della procedura di gara;

DATO ATTO che l'opera oggetto di intervento è finanziata come di seguito indicato:

Finanziamento	importi
Contributo Regione Umbria - DGR 26 aprile 2016, n. 435. veniva approvato l'elenco degli "Interventi integrativi a piani e programmi già approvati. Aggravamenti e completamenti"	€ 300.000,00
fondi di bilancio della stazione appaltante (*)	€ 169.000,00
totale a pareggio del q.t.e.	€ 469.000,00

VISTO il Capitolato Speciale d'appalto, l'elenco prezzi e gli elaborati per i lavori in questione;

RILEVATO che occorre dare corso al procedimento di scelta del contraente relativo al contratto di lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli art. 36, comma 2, art. 59, comma 1 e art. 63, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che:

- l'impresa affidataria sarà individuata mediante l'espletamento di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli art. 36, comma 2, art. 59, comma 1 e art. 63, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, a cui saranno invitate a presentare offerta n. 10 ditte specializzate nel settore di attività di che trattasi individuate dalla SUA tramite l'elenco regionale delle imprese presso la Regione Umbria (non essendo questo Ente abilitato all'utilizzo del relativo elenco regionale);
- detto indirizzo è coerente con la perentorietà dei termini legati alla normativa in tema di ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui alla D.G.R. n. 435/2016;
- Il criterio di selezione preminente, stante la specificità dell'intervento nell'ambito della categoria OG2, è quello di poter dimostrare di aver svolto interventi del tipo restauro coperture beni monumentali ex D.lgs 42/2004 con particolare riferimento a:
 - chiese
 - chiese rinascimentali
 - coperture in piombo
- il contraente sarà scelto in base al criterio del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa come previsto dall'art. 95, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016;
- il Presidente con propri provvedimenti (note di richiesta ed eventuali determine) provvederà a chiedere a enti e ordini professionale di indicare una rosa di candidati da cui attingere per la nomina degli esperti (previa richiesta alla stessa SUA di mettere a disposizione un proprio dipendente architetto per valutare l'affidamento de quo) salvo l'operatività di quanto riportato con Delibera dell'ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 ("Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici");
- al fine dell'individuazione delle offerte anomale, si precisa che l'esclusione automatica non è esperibile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e che comunque saranno osservati i dettami in tema di anomalie con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
- sarà applicata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara;
- l'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;
- il contratto sarà stipulato a misura, come definito dall'art. 3 lettera e) del D.Lgs n. 50/2016;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 50/2016, quale modalità parziale di pagamento del corrispettivo la cessione del complesso immobiliare avente un valore di Euro 48.000,00;
- di prevedere il sopralluogo obbligatorio in sede di gara;

- quali criteri di massima di selezione del contraente si potrebbe fare riferimento alla capacità dell'impresa di realizzare coperture di chiese e monumenti con particolare riferimento alle coperture plumbee;

- "...omissis nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell'offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali..."

- con riferimento sempre ai criteri di far riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida n. 2 di ANAC recanti le disposizioni per l'OEPV ed in particolare assegnando per ciascun criterio (corrispondente a molteplici obiettivi della stazione appaltante) i seguenti pesi:

Descrizione criteri/obiettivi	pesi su 100
a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);	25
b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;	5
c) costo di utilizzazione e manutenzione, ...non pertinente	0
d) Compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;	5
e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;	30
f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica ...non pertinente	0
g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.	5
h) Profili di carattere soggettivo con riferimento alla esperienza in lavori analoghi (particolare riferimento alle coperture plumbee dei monumenti).	30
Totale	100

DATO ATTO che, stante l'insufficienza delle risorse assegnate per la realizzazione dei lavori in oggetto, non è stato previsto l'accantonamento del fondo destinato agli "Accordi bonari", di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 (pari al 3% dell'investimento), significando che si provvederà alla copertura finanziaria dell'accantonamento in questione ricorrendo alle eventuali disponibilità derivanti dalle economie a seguito gara;

RIBADITO che questo Ente ha individuato la Provincia di Perugia, come Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la Convenzione stipulata tra questo Ente e la Provincia di Perugia nel 2016 (delibera 78 del 2.8.2016) ed in particolare - quanto disposto dall'art 3 della medesima, in merito alle funzioni assegnate all'Ente di riferimento;

RITENUTO al riguardo di fornire formale delega per lo svolgimento tra l'altro:

- dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione;
- la verifica dei requisiti.

RITENUTO inoltre di dare mandato alla SUA presso la Provincia di Perugia di approfondire la possibilità di inserire come *lex specialis*, nella lettera di invito o nei documenti di gara, copertura assicurativa postuma decennale pur non essendo obbligatoria ai sensi dell'art. 103 comma 8 prevedendo adeguato massimale (o analoga copertura nell'intento di garantire la qualità post intervento);

PRECISATO che l'eventuale messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara qualora richiesto dalla SUA.PG sarà curato dal Presidente con propria determinazione urgente;

CONSIDERATO, inoltre, che l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, rientra tra le competenze della Stazione Unica Appaltante;

RITENUTO necessario dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L. n. 190/2012, in particolare ai sensi dell'art. 1, comma 32, e ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità e le specifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di dare incarico al Responsabile del procedimento (R.U.P.) di acquisire:

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) relativo dell'intervento in questione assegnato, ai sensi del sopra richiamato provvedimento della Regione Umbria;
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) finalizzato alla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisito, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010;

RITENUTO di dover demandare, stante la minuta dotazione organica di ETAB e la carente dotazione tecnologica (stante il contenuto numero di gare), alla SUA le fasi di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dalle concorrenti;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

Vista la Legge 6972/1890 IPAB "*Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*";

Visto il D.lgs 4 maggio 2001, n. 207 "*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.*";

Visto il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

RICHIAMATO l'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla

programmazione di lavori, opere, servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

Cio' premesso,

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione

delibera

1. **DI PROCEDERE** all'affidamento dei lavori avente ad oggetto "**OPERE DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PLUMBEO DELLA CUPOLA CENTRALE DEL TEMPIO DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE**", di cui al progetto approvato con deliberazione n. 124 del 19/12/2016, mediante procedura di gara espletata dalla Provincia di Perugia.
2. **DI PROVVEDERE**, pertanto, ai fini dell'individuazione del contraente, mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dei su citati art. 59, comma 1, art. 63, comma 1 e comma 6, art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'OEPV (offerta economicamente piu' vantaggiosa), come previsto dall'art. 95, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016.
3. **DI DARE MANDATO**, per i motivi meglio precisati in narrativa, alla SUA, presso la Provincia di Perugia, di selezionare 15/20 ditte dall'elenco di cui al Regolamento regionale 5 dicembre 2014, n. 6 "*Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010*";
4. **DI STABILIRE** che l'espletamento di detta gara negoziata avverrà, nel rispetto di quanto indicato in narrativa e in ottemperanza ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, ai sensi dell'art. 63, comma 6 del D.lgs n. 50/2016, a cui saranno invitate a presentare offerta n. 10 ditte specializzate nel settore di attività di che trattasi, individuate mediante sorteggio rispetto all'elenco di 15/20 ditte individuate dalla SUA;
5. **DI STABILIRE**, altresì, che l'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;
6. **DI DARE ATTO** che l'eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 sarà determinata nella misura dell'uno per mille dell'importo a base di gara;
7. **DI TRASMETTERE** alla Provincia di Perugia formale richiesta di espletamento della procedura in oggetto unitamente al progetto esecutivo approvato deliberazione n. 124 del 19/12/2016;
8. **DI AUTORIZZARE** la Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, all'espletamento della procedura negoziata suddetta, nonché all'approvazione degli ulteriori atti necessari per il perfezionamento della medesima procedura e per il relativo affidamento in via provvisoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
9. **DI ADOTTARE** formale provvedimento a contrattare dando atto che il contratto di appalto da stipulare dovrà essere conforme a tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella lettera d'invito;
10. **DI DARE ATTO** che la complessiva spesa di € 469.000,00 per il progetto de quo è finanziata come indicato in narrativa e come dettagliato nella deliberazione 124 in data 19.12.2016;
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale di ETAB nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L.

- n. 190/2012, in particolare ai sensi dell'art. 1, comma 32, e ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità e le specifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016;
12. **DI DARE ATTO** che il RUP provvederà a richiedere il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ed il Codice Unico di Progetto (C.U.P.);
 13. **DI DARE ATTO** che si provvederà con apposito e successivo atto all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del quadro economico dell'intervento in oggetto, per il pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC, ad avvenuto avvio della procedura di gara;
 14. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, è stato individuato il Segretario dell'Ente Dr. Roberto Baldassarri quale responsabile del presente procedimento amministrativo.
 15. **DI DARE** mandato al Presidente pro tempore di adottare, con proprio provvedimento, urgente ogni atto conseguente alla presente deliberazione al fine di addivenire alla selezione del contraente cui affidare le opere de quo;
 16. **DI DARE ATTO** che il presente atto è immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Paolo Frongia - Presidente

Chiara Ciarlini - Consigliere

Giampietro Primieri - Consigliere

Roberto Baldassarri - Segretario

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.

Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza

Prot. N.

All. N.

Deliberazione N. 8 del 13 febbraio 2017

OGGETTO: OPERE DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PLUMBEO DELLA CUPOLA CENTRALE DEL TEMPIO DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 (tredici), del mese di febbraio alle ore 18:30 circa, in Todi, nella sede dell'Ente "La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza", si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed ivi descritti.

Risultano:

		Assente	Presente
1) Paolo Frongia	Presidente		X
2) Chiara Ciarlini	Consigliere		X
3) Giampietro Primieri	Consigliere		X
4) ---vacante-----	Consigliere		
5) ---vacante-----	Consigliere		

Constatato, previo appello nominale, il numero legale degli intervenuti e riconosciuta valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ente. Dr. Baldassarri Roberto.

Premesso:

che l'Ente è proprietario del monumentale Tempio di Santa Maria della Consolazione per il quale si è reso necessario programmare interventi di restauro delle coperture plumbee stante la presenza di copiose infiltrazioni dovute in larga parte ai fenomeni meccanici di dilatazione e disconnessione che hanno afflitto le coperture plumbee delle semi-cupole e della cupola centrale;

che in particolare nel periodo settembre 2015-marzo 2016 è stato realizzato un primo intervento sulle semi-cupole;

che rendendosi necessario intervenire anche sulla copertura della cupola centrale, veniva presentata istanza alla Regione Umbria affinché si potesse fruire, anche in questo caso, di eventuali benefici di cui al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61 secondo i dettami anche della L.R. 12 agosto 1998, n. 32 (sisma del 1998 in Umbria);

che con DGR 26 aprile 2016, n. 435. veniva approvato l'elenco degli "Interventi integrativi a piani e programmi già approvati. Aggravamenti e completamenti" tra i quali veniva assegnato un

contributo di Euro 300.000,00 per il completamento degli interventi presso il Tempio della Consolazione;

che con deliberazione n. 51 in data 23.5.2016, questo Consiglio stabiliva tra l'altro di prendere atto della comunicazione di cui sopra (finanziamento di Euro 300.000,00) e di dover programmare le attività connesse alla progettazione nelle more di ricevere la comunicazione dal competente servizio di protezione civile;

che con deliberazione n. 60 dell'8 giugno 2016 si procedeva all'affidamento perentorio allo studio "Biondini & Corradi Associati – Studio di Ingegneria e Architettura" degli adempimenti tecnici necessari per avviare l'iter di approvazione del progetto esecutivo;

che con deliberazione n. 69 in data 5 luglio 2016 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi degli artt. 23 s.s. del D.lgs 50/2016 redatto in data 5.7.2016 agli atti al prot. 1275 in data 5.7.2016;

che con deliberazione n. 70 del 5 luglio 2016 si stabiliva tra l'altro di nominare il Segretario Dr. Roberto Baldassarri quale responsabile del procedimento dei lavori in esame;

che con deliberazione n. 75 del 2 agosto 2016 si stabiliva di nominare supporto al responsabile del procedimento, nell'ambito dei lavori di che trattasi, l'Architetto Riccardo Guarnello della Società EA Group;

con deliberazione 76 in data 2 agosto 2016 veniva approvato il progetto definitivo trasmesso dallo studio di progettazione incaricato ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. 1495 in data 29.7.2016 con un quadro economico di Euro 440.000,00 di cui Euro 359.939,92 per lavori ed euro 80.060,08 per somme a disposizione come da documentazione agli atti;

che detto progetto veniva trasmesso alla competente Soprintendenza la quale, con nota prot. 4940 in data 27.09.2016 (agli atti di questo Ente al prot. 2085 in data 10 ottobre 2016), comunicava nulla osta ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del D.lgs 42/2004;

che con delibera 78 del 2.8.2016 si stabiliva di approvare la Convenzione con la Provincia di Perugia per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia ai sensi dell'art. 37 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("codice contratti") ;

che in seguito veniva sottoscritta la bozza di convenzione trasmessa dalla Provincia di Perugia per l'adesione alla SUA, acquisita agli atti di questo Ente in data 23.09.2016;

che con nota del 27 settembre 2016 con cui venivano fornite istruzioni per la programmazione dell'attività della SUA;

che con delibera 106 in data 31.10.2016 si stabiliva, tra l'altro, di approvare il programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2017/2019;

che con deliberazione 124 in data 19.12.2016 veniva approvato il progetto esecutivo completo degli elaborati progettuali previsti dall'art. 33 del Regolamento DPR 207/2010 che è stato consegnato dai progettisti incaricati con prot. 2451 in data 17.11.2016, come integrato con nota prot. 2717 in data 19.12.2016;

che con verbale di validazione da parte del Responsabile del Procedimento in data 19.12.2016, venivano espletate le procedure ai sensi degli artt 44 s.s. del DPR 5 ottobre 2010;

che i lavori in oggetto sono ricompresi nella categoria OG 2 ai sensi al DPR 34/2000;

che il progetto approvato prevede un quadro tecnico ed economico QTE di Euro 469.000,00 di cui Euro 389.724,92 per lavori, compresi oneri e costi per la sicurezza (importo soggetto a ribasso Euro 63.971,12) e somme a disposizione per Euro 79.275,08;

che per detto intervento è stato richiesto il contributo di Euro 90.000,00 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a valere, per la sezione specifica, sul Bando 2017;

che, in relazione all'andamento del mercato e dei fabbisogni finanziari in conto capitale di questo Ente, con la delibera 124/2016, si stabiliva altresì di poter prevedere (ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 50/2016) la cessione di un complesso immobiliare di proprietà dell'Ente meglio precisato nella documentazione d'asta risultata deserta in data 10.12.2014;

che pertanto venivano apportate modifiche alla programmazione dei lavori già approvata in data 31.10.2016 al fine di tenere conto dell'intervento e della cessione di immobili;

che nella delibera 124/2016 si stabiliva altresì di “..... dover rinviare a successivo e separato atto per adottare la determina a contrarre che consentirà di avviare la procedura di selezione del contraente cui affidare i lavori da parte della stazione unica appaltante cui l'Ente ha aderito con delibera 78 in data 2.8.2016;...”;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10, ed in particolare:

- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento –principi comuni;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia comunitaria;
- l'art. 59 sulla scelta delle procedure di scelta del contraente per i settori ordinari;
- l'art. 63 sull'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per i settori ordinari;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell'appalto per i settori ordinari;
- l'art. 97 sulle offerte anormalmente basse per appalti nei settori ordinari.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016., “*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;
- ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia - Parte II Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture – Titolo I Rilevanza Comunitaria e contratti sotto soglia), comma 2 del D.Lgs 50/2016, “ *Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:*

a)...omissis...

b)...omissis...

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiori a 1.000.000,00 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- ai sensi dell'art. 59 (Scelta delle procedure - Parte II Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture – Titolo III Procedure di affidamento – Capo II Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari), comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 *“Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quanto sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63”*.
- ai sensi dell'art. 63 (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Parte II Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture – Titolo III Procedure di affidamento – Capo II Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari), comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 *“Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”*.
- ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 *“.... Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’art. 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”*.
- ai sensi dell'art. 95 (criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 *“può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo.*
- ai sensi dell'art. 97 (offerte anormalmente basse), comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 *“per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”*.

VISTO l'art. 10, lettera h), del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163”, non abrogato dall'art. 217, comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone, fra l'altro, che il responsabile del procedimento propone all'Amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori;

VISTO l'art. 31, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 che dispone che *“il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara Ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, nell’invito a presentare offerta”*;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dei su citati art. 59, comma 1, art. 63, comma 1 e comma 6, art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;

Richiamata la delibera 3 del 4.1.2016 con cui veniva adottato il provvedimento a contrarre ai sensi del D.lgs 50/2016 relativamente alle opere “**OPERE DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PLUMBEO DELLA CUPOLA CENTRALE DEL TEMPIO DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE**” di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 124 in data 24.12.2016;

DATO ATTO:

- che il presente atto annulla e sostituisce il provvedimento a contrarre assunto con il citato atto 3 del 4.1.2016 in conseguenza alla comunicazione della SUA del 12.01.2017 e dell'ulteriore incontro in data 18.01.2017 con i referenti della SUA (Provincia di Perugia).
- che la SUA ha comunicato con la mail del 12.01.2017 di non poter assumere l'incarico formale di selezionare i soggetti da invitare sulla base dell'elenco regionale delle imprese presso la Regione Umbria (non essendo ETAB accreditato);
- che non risulta attivo presso questo Ente apposito elenco ditte anche in relazione al contenuto numero di gare sopra la soglia di Euro 100.000,00;
- Che si potrebbe attingere dall'elenco vigente presso il Comune di Todi, quale ente di primo livello (funzionalmente collegato a questa IPAB sia per entità territoriale sia perché ETAB è un ente di secondo livello le cui nomine avvengono a cura dell'Amministrazione Comunale di Todi), in considerazione della complessità dell'intervento e della contenuta dotazione organiche dell'Ente nonché del ridotto numero di gare che sono in programma (un solo intervento sopra soglia 100.000,00 nel prossimo triennio);
- che in particolare è stato verificato che presso il competente servizio del Comune di Todi è attivo apposito albo che viene aggiornato annualmente;
- che pertanto si potrebbe chiedere di trasmettere l'elenco ditte annoverate con categoria OG2, classifica II per individuare un elenco di almeno 15 ditte ritenute qualificate per l'intervento;
- che è stato verificato che presso la competente Soprintendenza non è vigente alcun elenco ditte;
- che dal suddetto elenco comunale si potrà procedere alla selezione di 15 ditte mediante istruttoria effettuata dal RUP che tenga conto dei lavori effettuati in precedenza e con buon esito dalle ditte stesse, che siano maggiormente assimilabili agli interventi oggetto di appalto, ferma restando l'eventuale necessità di garantire il rispetto del criterio di rotazione previsto dalla legge;

VISTO l'art. 1, comma 67 della Legge n. 266 del 23/12/2005, la cui previsione è confermata dall'art. 213, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, che dispone che “*L'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,determina annualmente l'ammontare della contribuzione ad essa dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione*”;

VISTA la deliberazione del 03/11/2010 con la quale l'A.V.L.P. ha fissato i criteri, entità, modalità e termini di versamento della contribuzione a carico delle stazioni appaltanti, degli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente e delle SOA,;

VISTA la deliberazione della stessa autorità n. 163 del 22/12/2015 con la quale è stata fissata l'entità della contribuzione a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente;

DATO ATTO che l'entità della contribuzione a carico di questo Ente in qualità di stazione appaltante, come stabilita dall'art. 2 della deliberazione sopra citata, risulta pari ad €. 225,00, in ordine all'importo lordo dei lavori in appalto, in quanto compreso nella fascia Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore

a € 500.000, mentre da parte degli operatori economici invitati alla procedura è prevista una contribuzione pari ad € 35,00;

DATO ATTO che si provvederà con apposito e successivo atto all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del quadro economico dell'intervento in oggetto, per il pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC, ad avvenuto avvio della procedura di gara;

RIBADITO che l'opera oggetto di intervento è finanziata come di seguito indicato:

Finanziamento	importi
Contributo Regione Umbria - DGR 26 aprile 2016, n. 435. veniva approvato l'elenco degli "Interventi integrativi a piani e programmi già approvati. Aggravamenti e completamenti"	€ 300.000,00
fondi di bilancio della stazione appaltante (*)	€ 169.000,00
totale a pareggio del q.t.e.	€ 469.000,00

VISTO il Capitolato Speciale d'appalto, l'elenco prezzi e gli elaborati per i lavori in questione;

RILEVATO che occorre dare corso al procedimento di scelta del contraente relativo al contratto di lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli art. 36, comma 2, art. 59, comma 1 e art. 63, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che:

- l'impresa affidataria sarà individuata mediante l'espletamento di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli art. 36, comma 2, art. 59, comma 1 e art. 63, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, a cui saranno invitate a presentare offerta le ditte specializzate nel settore di attività di che trattasi individuate a cura del RUP come sopra precisato;

- stante l'istruttoria a monte - anche ai fini di contenere i tempi procedurali di selezione del contraente e dare corso all'intervento che consente di evitare ulteriori danneggiamenti alle strutture della monumentale Chiesa della Consolazione stante anche i recenti e reiterati eventi sismici - il contraente sarà scelto in base al criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma quarto, lett.a), del Codice, determinato, mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, opportunamente depurato dell'importo degli oneri/costi per la sicurezza e dei costi della mano d'opera (non soggetti a ribasso).

Al fine dell'individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dall'art. 97, 2° comma, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell'art. 97, 8° comma, dello stesso Codice (con proposta di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta si collochi immediatamente al di sotto del valore di una "soglia di anomalia" determinata - al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia stessa - tramite sorteggio, in sede di prima seduta di gara, di uno dei metodi previsti dal suddetto articolo 97, comma 2°).

La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui al suddetto art. 97, 8° comma, peraltro, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci.

- con detto criterio non sarà necessario individuare esperti al di fuori della SUA e pertanto saranno razionalizzati anche gli oneri per l'affidamento de quo;

- al fine dell'individuazione delle offerte anomale, si precisa che l'esclusione automatica non è esperibile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

- sarà applicata, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara;

- l'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;
- il contratto sarà stipulato a misura, come definito dall'art. 3 lettera e) del D.Lgs n. 50/2016;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 50/2016, quale modalità parziale di pagamento del corrispettivo la cessione del complesso immobiliare avente un valore di Euro 48.000,00;
- di prevedere il sopralluogo obbligatorio in sede di gara;

DATO ATTO che, stante l'insufficienza delle risorse assegnate per la realizzazione dei lavori in oggetto, non è stato previsto l'accantonamento del fondo destinato agli "Accordi bonari", di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 (pari al 3% dell'investimento), significando che si provvederà alla copertura finanziaria dell'accantonamento in questione ricorrendo alle eventuali disponibilità derivanti dalle economie a seguito gara;

RIBADITO che questo Ente ha individuato la Provincia di Perugia, come Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la Convenzione stipulata tra questo Ente e la Provincia di Perugia nel 2016 (delibera 78 del 2.8.2016) ed in particolare - quanto disposto dall'art 3 della medesima, in merito alle funzioni assegnate all'Ente di riferimento;

RITENUTO al riguardo di fornire formale delega per lo svolgimento da parte della SUA per conto di questa stazione appaltante, oltre a quanto oggetto di convenzione, i seguenti adempimenti:

- dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione;
- la verifica dei requisiti.

RITENUTO inoltre di dare mandato alla SUA presso la Provincia di Perugia di approfondire la possibilità di inserire come *lex specialis*, nella lettera di invito o nei documenti di gara, copertura assicurativa postuma decennale pur non essendo obbligatoria ai sensi dell'art. 103 comma 8 prevedendo adeguato massimale (o analoga copertura nell'intento di garantire la qualità post intervento);

PRECISATO che l'eventuale messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara qualora richiesto dalla SUA.PG sarà curato dal Presidente con propria determinazione urgente;

CONSIDERATO, inoltre, che l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, rientra tra le competenze della Stazione Unica Appaltante;

RITENUTO necessario dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" in ottemperanza alla L. n. 190/2012, in particolare ai sensi dell'art. 1, comma 32, e ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità e le specifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) ha acquisito:

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) I42C16000060009 relativo dell'intervento in questione assegnato, ai sensi del sopra richiamato provvedimento della Regione Umbria;
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) [6940813C 12] finalizzato alla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisito, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010;

RITENUTO di dover demandare, stante la minuta dotazione organica di ETAB e la carente dotazione tecnologica (stante il contenuto numero di gare), alla SUA le fasi di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dalle concorrenti;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

Vista la Legge 6972/1890 IPAB “*Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*”;

Visto il D.lgs 4 maggio 2001, n. 207 “*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.*”;

Visto il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 recante “*revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*”;

RICHIAMATO l’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

Cio’ premesso,

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione

delibera

1. **DI PROCEDERE** all’affidamento dei lavori avente ad oggetto “**OPERE DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PLUMBEO DELLA CUPOLA CENTRALE DEL TEMPIO DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE**”, di cui al progetto approvato con deliberazione n. 124 del 19/12/2016, mediante procedura di gara espletata dal servizio S.U.A. istituito presso la Provincia di Perugia.
2. **DI PROVVEDERE**, pertanto, ai fini dell’individuazione del contraente, mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dei su citati art. 59, comma 1, art. 63, comma 1 e comma 6, art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e con applicazione – qualora ne ricorrano i presupposti legali (numero di offerte ammesse \geq 10 unità) - della procedura prevista dall’art. 97, 2° comma, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell’art. 97, 8° comma, dello stesso Codice.
3. **DI STABILIRE** per i motivi meglio espressi in narrativa di chiedere al Comune di Todi di trasmettere il proprio elenco ditte vigente;

4. **DI DARE MANDATO**, per i motivi meglio precisati in narrativa, al RUP di selezionare le ditte da invitare da parte della SUA, presso la Provincia di Perugia, attingendo dal vigente elenco ditte presso il Comune di Todi (cat. OG2, classifica II) secondo le modalità precisate in narrativa;
5. **DI STABILIRE** che l'espletamento di detta gara negoziata avverrà, nel rispetto di quanto indicato in narrativa e in ottemperanza ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, ai sensi dell'art. 63, comma 6 del D.lgs n. 50/2016, a cui saranno invitate a presentare offerta n. 15 ditte specializzate nel settore di attività di che trattasi individuate come sopra indicato;
6. **DI STABILIRE**, altresì, che l'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;
7. **DI DARE ATTO** che l'eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 sarà determinata nella misura dell'uno per mille dell'importo a base di gara;
8. **DI TRASMETTERE** alla Provincia di Perugia formale richiesta di espletamento della procedura in oggetto unitamente al progetto esecutivo approvato deliberazione n. 124 del 19/12/2016;
9. **DI AUTORIZZARE** la Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, all'espletamento della procedura negoziata suddetta, nonché all'approvazione degli ulteriori atti necessari per il perfezionamento della medesima procedura e per il relativo affidamento in via provvisoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
10. **DI ADOTTARE** formale provvedimento a contrattare dando atto che il contratto di appalto da stipulare dovrà essere conforme a tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella lettera d'invito;
11. **DI DARE ATTO** che la complessiva spesa di € 469.000,00 per il progetto de quo è finanziata come indicato in narrativa e come dettagliato nella deliberazione 124 in data 19.12.2016;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale di ETAB nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L. n. 190/2012, in particolare ai sensi dell'art. 1, comma 32, e ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità e le specifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016;
13. **DI DARE ATTO** che il RUP ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) [6940813C 12] ed il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) I42C16000060009;
14. **DI DARE ATTO** che si provvederà con apposito e successivo atto all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del quadro economico dell'intervento in oggetto, per il pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC, ad avvenuto avvio della procedura di gara;
15. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, è stato individuato il Segretario dell'Ente Dr. Roberto Baldassarri quale responsabile del presente procedimento amministrativo.
16. **DI DARE** mandato al Presidente pro tempore di adottare, con proprio provvedimento, urgente ogni atto conseguente alla presente deliberazione al fine di addivenire alla selezione del contraente cui affidare le opere de quo;
17. **DI DARE ATTO** che il presente atto è immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Paolo Frongia - Presidente

Chiara Ciarlini - Consigliere

Giampietro Primieri - Consigliere

Roberto Baldassarri - Segretario

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.

Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza

Prot. N.

All. N.

Deliberazione N. 24 del 17 marzo 2017

OGGETTO: OPERE DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PLUMBEO DELLA CUPOLA CENTRALE DEL TEMPIO DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE E RETTIFICA DELIBERA 8 DEL 13.2.2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 17 (diciassette) del mese di marzo, alle ore 19:30 circa, in Todì, nella Sede dell'Ente "La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza", si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed ivi descritti.

Risultano:

		Assente	Presente
1) Paolo Frongia	Presidente		X
2) Chiara Ciarlini	Consigliere		X
3) Giampietro Primieri	Consigliere		X
4) ---vacante-----	Consigliere		
5) ---vacante-----	Consigliere		

Constatato, previo appello nominale, il numero legale degli intervenuti e riconosciuta valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ente. Dr. Baldassarri Roberto.

Premesso:

che l'Ente è proprietario del monumentale Tempio di Santa Maria della Consolazione per il quale si è reso necessario programmare interventi di restauro delle coperture plumbee stante la presenza di copiose infiltrazioni dovute in larga parte ai fenomeni meccanici di dilatazione e disconnessione che hanno afflitto le coperture plumbee delle semi-cupole e della cupola centrale;

che in particolare nel periodo settembre 2015-marzo 2016 è stato realizzato un primo intervento sulle semi-cupole;

che rendendosi necessario intervenire anche sulla copertura della cupola centrale, veniva presentata istanza alla Regione Umbria affinché si potesse fruire, anche in questo caso, di eventuali benefici di cui al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61 secondo i dettami anche della L.R. 12 agosto 1998, n. 32 (sisma del 1998 in Umbria);

che con DGR 26 aprile 2016, n. 435. veniva approvato l'elenco degli *“Interventi integrativi a piani e programmi già approvati. Aggravamenti e completamenti”* tra i quali veniva assegnato un contributo di Euro 300.000,00 per il completamento degli interventi presso il Tempio della Consolazione;

che con deliberazione n. 51 in data 23.5.2016, questo Consiglio stabiliva tra l'altro di prendere atto della comunicazione di cui sopra (finanziamento di Euro 300.000,00) e di dover programmare le attività connesse alla progettazione nelle more di ricevere la comunicazione dal competente servizio di protezione civile;

che con deliberazione n. 60 dell'8 giugno 2016 si procedeva all'affidamento perentorio allo studio *“Biondini & Corradi Associati – Studio di Ingegneria e Architettura”* degli adempimenti tecnici necessari per avviare l'iter di approvazione del progetto esecutivo;

che con deliberazione n. 69 in data 5 luglio 2016 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi degli artt. 23 s.s. del D.lgs 50/2016 redatto in data 5.7.2016 agli atti al prot. 1275 in data 5.7.2016;

che con deliberazione n. 70 del 5 luglio 2016 si stabiliva tra l'altro di nominare il Segretario Dr. Roberto Baldassarri quale responsabile del procedimento dei lavori in esame;

che con deliberazione n. 75 del 2 agosto 2016 si stabiliva di nominare supporto al responsabile del procedimento, nell'ambito dei lavori di che trattasi, l'Architetto Riccardo Guarnello della Società EA Group;

con deliberazione 76 in data 2 agosto 2016 veniva approvato il progetto definitivo trasmesso dallo studio di progettazione incaricato ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. 1495 in data 29.7.2016 con un quadro economico di Euro 440.000,00 di cui Euro 359.939,92 per lavori ed euro 80.060,08 per somme a disposizione come da documentazione agli atti;

che detto progetto veniva trasmesso alla competente Soprintendenza la quale, con nota prot. 4940 in data 27.09.2016 (agli atti di questo Ente al prot. 2085 in data 10 ottobre 2016), comunicava nulla osta ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del D.lgs 42/2004;

che con delibera 78 del 2.8.2016 si stabiliva di approvare la Convenzione con la Provincia di Perugia per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia ai sensi dell'art. 37 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*“codice contratti”*) ;

che in seguito veniva sottoscritta la bozza di convenzione trasmessa dalla Provincia di Perugia per l'adesione alla SUA, acquisita agli atti di questo Ente in data 23.09.2016;

che con nota del 27 settembre 2016 con cui venivano fornite istruzioni per la programmazione dell'attività della SUA;

che con delibera 106 in data 31.10.2016 si stabiliva, tra l'altro, di approvare il programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2017/2019;

che con deliberazione 124 in data 19.12.2016 veniva approvato il progetto esecutivo completo degli elaborati progettuali previsti dall'art. 33 del Regolamento DPR 207/2010 che è stato consegnato dai progettisti incaricati con prot. 2451 in data 17.11.2016, come integrato con nota prot. 2717 in data 19.12.2016;

che con verbale di validazione da parte del Responsabile del Procedimento in data 19.12.2016, venivano espletate le procedure ai sensi degli artt 44 s.s. del DPR 5 ottobre 2010;

che i lavori in oggetto sono ricompresi nella categoria OG 2 ai sensi al DPR 34/2000;

che il progetto approvato prevede un quadro tecnico ed economico QTE di Euro 469.000,00 di cui Euro 389.724,92 per lavori, compresi oneri e costi per la sicurezza (importo soggetto a ribasso Euro 63.971,12) e somme a disposizione per Euro 79.275,08;

che per detto intervento è stato richiesto il contributo di Euro 90.000,00 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a valere, per la sezione specifica, sul Bando 2017;

che, in relazione all'andamento del mercato e dei fabbisogni finanziari in conto capitale di questo Ente, con la delibera 124/2016, si stabiliva altresì di poter prevedere (ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 50/2016) la cessione di un complesso immobiliare di proprietà dell'Ente meglio precisato nella documentazione d'asta risultata deserta in data 10.12.2014;

che pertanto venivano apportate modifiche alla programmazione dei lavori già approvata in data 31.10.2016 al fine di tenere conto dell'intervento e della cessione di immobili;

che nella delibera 124/2016 si stabiliva altresì di “..... dover rinviare a successivo e separato atto per adottare la determina a contrarre che consentirà di avviare la procedura di selezione del contraente cui affidare i lavori da parte della stazione unica appaltante cui l'Ente ha aderito con delibera 78 in data 2.8.2016;...”;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10, ed in particolare:

- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento –principi comuni;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia comunitaria;
- l'art. 59 sulla scelta delle procedure di scelta del contraente per i settori ordinari;
- l'art. 63 sull'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per i settori ordinari;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell'appalto per i settori ordinari;
- l'art. 97 sulle offerte anormalmente basse per appalti nei settori ordinari.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016., “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia - Parte II Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture – Titolo I Rilevanza Comunitaria e contratti sotto soglia), comma 2 del D.Lgs 50/2016, “ Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:
a)...omissis...

b)....omissis...

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiori a 1.000.000,00 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- ai sensi dell'art. 59 (Scelta delle procedure - Parte II Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture – Titolo III Procedure di affidamento – Capo II Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari), comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 “*Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quanto sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63*”.
- ai sensi dell'art. 63 (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Parte II Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture – Titolo III Procedure di affidamento – Capo II Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari), comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 “*Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti*”.
- ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 “*.... Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’art. 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione*”.
- ai sensi dell'art. 95 (criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 “*può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo.*
- ai sensi dell'art. 97 (offerte anormalmente basse), comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 “*per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci*”.

VISTO l'art. 10, lettera h), del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. recante “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163*”, non abrogato dall'art. 217, comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone, fra l'altro, che il responsabile del procedimento propone all'Amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori;

VISTO l'art. 31, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 che dispone che “*il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara Ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, nell’invito a presentare offerta*”;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dei su citati art. 59, comma 1, art. 63, comma 1 e comma 6, art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;

Richiamata la delibera 3 del 4.1.2017 con cui veniva adottato il provvedimento a contrarre ai sensi del D.lgs 50/2016 relativamente alle opere “**OPERE DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PLUMBEO DELLA CUPOLA CENTRALE DEL TEMPIO DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE**” di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 124 in data 24.12.2016;

Richiamata altresì la delibera 8 del 12.2.2017 con cui veniva approvato il provvedimento a contrarre ai sensi del D.lgs 50/2016 relativamente alle opere sopra riportate che annullava e sostituiva il provvedimento stesso sopra richiamato;

Visto la delibera A.N.A.C. n. 1 dell'11 gennaio 2017 – “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 26 del 1/2/2017 (cfr. mail del 16.02.2017) con cui si è stabilito che, entro il termine massimo di 90 giorni dalla entrata in vigore della deliberazione stessa, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati;

Visto che: “superato tale termine tutti i CIG non perfezionati verranno cancellati in modo automatico. Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale”.

Dato atto che “Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Sentito il RUP e dato atto dell'invito da parte del competente servizio regionale appalti ad ottemperare alla richiesta di cui sopra;

DATO ATTO:

- che pertanto il presente atto integra e sostituisce per quanto non in contrasto la delibera del Cda n. 8 del 12.2.2017 in conseguenza degli approfondimenti eseguiti e, da ultimo, della citata delibera A.N.A.C. n. 1 dell'11 gennaio 2017;
- che la SUA ha comunicato con la mail del 12.01.2017 di non poter assumere l'incarico formale di selezionare i soggetti da invitare sulla base dell'elenco regionale delle imprese presso la Regione Umbria (non essendo ETAB accreditato);
- che non risulta attivo presso questo Ente apposito elenco ditte anche in relazione al contenuto numero di gare sopra la soglia di Euro 100.000,00;
- Che si potrebbe attingere dall'elenco vigente presso il Comune di Todi, quale ente di primo livello (funzionalmente collegato a questa IPAB sia per entità territoriale sia perché ETAB è un ente di secondo livello le cui nomine avvengono a cura dell'Amministrazione Comunale di Todi), in considerazione della complessità dell'intervento e della contenuta dotazione organiche dell'Ente nonché del ridotto numero di gare che sono in programma (un solo intervento sopra soglia 100.000,00 nel prossimo triennio);
- che in particolare è stato verificato che presso il competente servizio del Comune di Todi è attivo apposito albo che viene aggiornato annualmente;

- che pertanto si è stabilito di chiedere al Comune la trasmissione dell'elenco ditte annoverate con categoria OG2, classifica II per individuare un elenco di almeno 15 ditte ritenute qualificate per l'intervento;
- che è stato verificato che presso la competente Soprintendenza non è vigente alcun elenco ditte;
- che dal suddetto elenco comunale si potrà procedere alla selezione di almeno 15 ditte mediante istruttoria effettuata dal RUP che tenga conto dei lavori effettuati in precedenza e con buon esito dalle ditte stesse, che siano maggiormente assimilabili agli interventi oggetto di appalto, ferma restando l'eventuale necessità di garantire il rispetto del criterio di rotazione previsto dalla legge;

VISTO l'art. 1, comma 67 della Legge n. 266 del 23/12/2005, la cui previsione è confermata dall'art. 213, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, che dispone che *"L'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,determina annualmente l'ammontare della contribuzione ad essa dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione"*;

VISTA la deliberazione del 03/11/2010 con la quale l'A.V.L.P. ha fissato i criteri, entità, modalità e termini di versamento della contribuzione a carico delle stazioni appaltanti, degli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente e delle SOA;

VISTA la deliberazione della stessa autorità n. 163 del 22/12/2015 con la quale è stata fissata l'entità della contribuzione a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente;

DATO ATTO che l'entità della contribuzione a carico di questo Ente in qualità di stazione appaltante, come stabilita dall'art. 2 della deliberazione sopra citata, risulta pari ad €. 225,00, in ordine all'importo lordo dei lavori in appalto, in quanto compreso nella fascia Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000, mentre da parte degli operatori economici invitati alla procedura è prevista una contribuzione pari ad € 35,00;

DATO ATTO che si provvederà con apposito e successivo atto all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del quadro economico dell'intervento in oggetto, per il pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC, ad avvenuto avvio della procedura di gara;

RIBADITO che l'opera oggetto di intervento è finanziata come di seguito indicato:

Finanziamento	importi
Contributo Regione Umbria - DGR 26 aprile 2016, n. 435. veniva approvato l'elenco degli "Interventi integrativi a piani e programmi già approvati. Aggravamenti e completamenti"	€ 300.000,00
fondi di bilancio della stazione appaltante (*)	€ 169.000,00
totale a pareggio del q.t.e.	€ 469.000,00

VISTO il Capitolato Speciale d'appalto, l'elenco prezzi e gli elaborati per i lavori in questione;

RILEVATO che occorre dare corso al procedimento di scelta del contraente relativo al contratto di lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli art. 36, comma 2, art. 59, comma 1 e art. 63, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che:

- l'impresa affidataria sarà individuata mediante l'espletamento di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli art. 36, comma 2, art. 59, comma 1 e art. 63, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e

rotazione, a cui saranno invitate a presentare offerta le ditte specializzate nel settore di attività di che trattasi individuate a cura del RUP come sopra precisato;

- stante l'istruttoria a monte - anche ai fini di contenere i tempi procedurali di selezione del contraente e dare corso all'intervento che consente di evitare ulteriori danneggiamenti alle strutture della monumentale Chiesa della Consolazione stante anche i recenti e reiterati eventi sismici - il contraente sarà scelto in base al criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma quarto, lett.a), del Codice, determinato, mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, opportunamente depurato dell'importo degli oneri/costi per la sicurezza e dei costi della mano d'opera (non soggetti a ribasso).

Al fine dell'individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dall'art. 97, 2° comma, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell'art. 97, 8° comma, dello stesso Codice (con proposta di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta si collochi immediatamente al di sotto del valore di una "soglia di anomalia" determinata - al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia stessa - tramite sorteggio, in sede di prima seduta di gara, di uno dei metodi previsti dal suddetto articolo 97, comma 2°).

La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui al suddetto art. 97, 8° comma, peraltro, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci.

- con detto criterio non sarà necessario individuare esperti al di fuori della SUA e pertanto saranno razionalizzati anche gli oneri per l'affidamento de quo;

- al fine dell'individuazione delle offerte anomale, si precisa che l'esclusione automatica non è esperibile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

- sarà applicata, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara;

- l'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;

- il contratto sarà stipulato a misura, come definito dall'art. 3 lettera e) del D.Lgs n. 50/2016;

- di prevedere, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 50/2016, quale modalità parziale di pagamento del corrispettivo la cessione del complesso immobiliare avente un valore di Euro 48.000,00;

- di prevedere il sopralluogo obbligatorio in sede di gara;

DATO ATTO che, stante l'insufficienza delle risorse assegnate per la realizzazione dei lavori in oggetto, non è stato previsto l'accantonamento del fondo destinato agli "Accordi bonari", di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 (pari al 3% dell'investimento), significando che si provvederà alla copertura finanziaria dell'accantonamento in questione ricorrendo alle eventuali disponibilità derivanti dalle economie a seguito gara;

RIBADITO che questo Ente ha individuato la Provincia di Perugia, come Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la Convenzione stipulata tra questo Ente e la Provincia di Perugia nel 2016 (delibera 78 del 2.8.2016) ed in particolare - quanto disposto dall'art 3 della medesima, in merito alle funzioni assegnate all'Ente di riferimento;

RITENUTO al riguardo di fornire formale delega per lo svolgimento da parte della SUA per conto di questa stazione appaltante, oltre a quanto oggetto di convenzione, i seguenti adempimenti:

- dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione;
- la verifica dei requisiti.

RITENUTO inoltre di dare mandato alla SUA presso la Provincia di Perugia di approfondire la possibilità di inserire come *lex specialis*, nella lettera di invito o nei documenti di gara, copertura

assicurativa postuma decennale pur non essendo obbligatoria ai sensi dell'art. 103 comma 8 prevedendo adeguato massimale (o analoga copertura nell'intento di garantire la qualità post intervento);

PRECISATO che l'eventuale messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara qualora richiesto dalla SUA.PG sarà curato dal Presidente con propria determinazione urgente;

CONSIDERATO, inoltre, che l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, rientra tra le competenze della Stazione Unica Appaltante;

RITENUTO necessario dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" in ottemperanza alla L. n. 190/2012, in particolare ai sensi dell'art. 1, comma 32, e ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità e le specifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) ha acquisito:

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) I42C16000060009 relativo dell'intervento in questione assegnato, ai sensi del sopra richiamato provvedimento della Regione Umbria;
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) [6940813C 12] finalizzato alla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisito, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010;

RITENUTO altresì di dover chiedere nuovamente il CIG, nel caso siano superati i termini ai sensi della citata delibera A.N.A.C. n. 1 dell'11 gennaio 2017;

RITENUTO di dover demandare, stante la minuta dotazione organica di ETAB e la carente dotazione tecnologica (stante il contenuto numero di gare), alla SUA le fasi di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dalle concorrenti;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

Vista la Legge 6972/1890 IPAB "*Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*";

Visto il D.lgs 4 maggio 2001, n. 207 "*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.*";

Visto il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*";

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

RICHIAMATO l'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

Cio' premesso,

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione

delibera

1. **DI PROCEDERE** all'affidamento dei lavori avente ad oggetto “**OPERE DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PLUMBEO DELLA CUPOLA CENTRALE DEL TEMPIO DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE**”, di cui al progetto approvato con deliberazione n. 124 del 19/12/2016, mediante procedura di gara espletata dal servizio S.U.A. istituito presso la Provincia di Perugia.
2. **DI PROVVEDERE**, pertanto, ai fini dell'individuazione del contraente, mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dei su citati art. 59, comma 1, art. 63, comma 1 e comma 6, art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo, come previsto dall'art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e con applicazione – qualora ne ricorrano i presupposti legali (numero di offerte ammesse \geq 10 unità) - della procedura prevista dall'art. 97, 2° comma, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell'art. 97, 8° comma, dello stesso Codice.
3. **DI DARE ATTO** per i motivi meglio espressi in narrativa che è stato chiesto ed ottenuto dal Comune di Todi la trasmissione del proprio elenco ditte vigente;
4. **DI DARE MANDATO**, per i motivi meglio precisati in narrativa, al RUP di selezionare le ditte da invitare da parte della SUA, presso la Provincia di Perugia, attingendo dal vigente elenco ditte presso il Comune di Todi (cat. OG2, classifica II) secondo le modalità precisate in narrativa;
5. **DI STABILIRE** che l'espletamento di detta gara negoziata avverrà, nel rispetto di quanto indicato in narrativa e in ottemperanza ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, ai sensi dell'art. 63, comma 6 del D.lgs n. 50/2016, a cui saranno invitate a presentare offerta almeno n. 15 ditte specializzate nel settore di attività di che trattasi individuate come sopra indicato;
6. **DI STABILIRE**, altresì, che l'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;
7. **DI DARE ATTO** che l'eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 sarà determinata nella misura dell'uno per mille dell'importo a base di gara;
8. **DI TRASMETTERE** alla Provincia di Perugia formale richiesta di espletamento della procedura in oggetto unitamente al progetto esecutivo approvato deliberazione n. 124 del 19/12/2016;
9. **DI AUTORIZZARE** la Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, all'espletamento della procedura negoziata suddetta, nonché all'approvazione degli ulteriori atti necessari per il perfezionamento della medesima procedura e per il relativo affidamento in via provvisoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
10. **DI ADOTTARE** formale provvedimento a contrattare dando atto che il contratto di appalto da stipulare dovrà essere conforme a tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella lettera d'invito;

11. **DI DARE ATTO** che la complessiva spesa di € 469.000,00 per il progetto de quo è finanziata come indicato in narrativa e come dettagliato nella deliberazione 124 in data 19.12.2016;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale di ETAB nella sezione “Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L. n. 190/2012, in particolare ai sensi dell’art. 1, comma 32, e ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità e le specifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016;
13. **DI DARE ATTO** che il RUP ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) 6940813C 12 ed il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) I42C16000060009 relativo dell’intervento di che trattasi;
14. **DI DARE ATTO** che il RUP dovrà dovrà tuttavia provvedere nuovamente a richiedere il Codice Identificativo di Gara ed il Codice Unico di Progetto nel caso risultino superati i termine in esame;
15. **DI DARE ATTO** che si provvederà con apposito e successivo atto all’assunzione dell’impegno di spesa a carico del quadro economico dell’intervento in oggetto, per il pagamento del contributo di gara a favore dell’ANAC, ad avvenuto avvio della procedura di gara;
16. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i., dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, è stato individuato il Segretario dell’Ente Dr. Roberto Baldassarri quale responsabile del presente procedimento amministrativo.
17. **DI DARE** mandato al Presidente pro tempore di adottare, con proprio provvedimento, urgente ogni atto conseguente alla presente deliberazione al fine di addivenire alla selezione del contraente cui affidare le opere de quo;
18. **DI DARE ATTO** che il presente atto è immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Paolo Frongia – Presidente

Chiara Ciarlini – Consigliere

Giampietro Primieri – Consigliere

Roberto Baldassarri – Segretario